



COMUNE DI PREGANZIOL

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI**  
***PREVISIONE 2020-2022***

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 punto 9.3 lett. m) del d.lgs. 118/2011) prevede, adottando la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, tra i molteplici allegati al Bilancio di previsione. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea.

## Pareggio di bilancio

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2020	9.986.713,00
Esercizio 2021	9.448.604,00
Esercizio 2022	9.489.604,00

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tariffaria: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie;
- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una politica di estrema attenzione sulla spesa.
- 3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, la relativa programmazione del fabbisogno triennale, alla quale si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;
- 4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire viene destinata totalmente al finanziamento delle spese di investimento;
- 5) politica di indebitamento: non è prevista l'accensione di nuovi mutui.

## Saldo di finanza pubblica 2020/2022

Il comma 707 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La Legge 145/2018, art. 1 commi da 819 a 823, ha sostituito il vincolo del pareggio sui saldi (che aveva preso il posto del vecchio patto di stabilità) con il nuovo equilibrio di competenza che non deve risultare negativo. In particolare, ai sensi del comma 821 "Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Nel prospetto nelle pagine seguenti viene rappresentata la situazione degli equilibri di competenza.

## Limite d'indebitamento

Si concretizza in 3 diversi punti:

- divieto assoluto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento;
- limite quantitativo basato sul rapporto tra le entrate correnti annue e la sommatoria degli interessi attivi;
- la durata dei piani di ammortamento non può essere superiore alla vita utile dell'investimento; devono essere evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti ( art. 10 L 243/2013).

L'art 204 tuel, così come modificato dall' art. 1 comma 539 L. 23.12.2014 n. 192, stabilisce che, a decorrere dal 2015, l'ente locale può assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quelli dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Di seguito il prospetto che evidenzia l'attuale esposizione dell'ente:

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	6.445.751,90	6.351.000,00	6.321.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	380.324,21	391.700,00	354.700,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.195.909,66	771.250,00	771.250,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>8.021.985,77</b>	<b>7.513.950,00</b>	<b>7.446.950,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	802.198,58	751.395,00	744.695,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	74.676,82	68.486,20	61.950,45
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	-	-	-
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	-	-	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	-	-	-
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>727.521,76</b>	<b>682.908,80</b>	<b>682.744,55</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.716.372,95	1.548.501,85	1.374.440,13
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	-	-	-
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>1.716.372,95</b>	<b>1.548.501,85</b>	<b>1.374.440,13</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		1.192.800,65	1.113.391,65	1.030.044,54
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		1.192.800,65	1.113.391,65	1.030.044,54
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		-	-	-

## Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono l'equilibrio complessivo per cui il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.450.606,70		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	101.311,00	108.202,00	108.202,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	7.698.902,00	7.543.902,00	7.509.902,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	7.472.341,90	7.403.042,28	7.362.508,53
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		108.202,00	108.202,00	108.202,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		103.879,00	109.347,00	109.347,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	167.871,10	174.061,72	180.597,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		-	-	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>160.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup>	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>160.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		780.000,00	390.000,00	465.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		940.000,00	465.000,00	540.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>- 160.000,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 75.000,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>- 0,00</b>	<b>- 0,00</b>	<b>- 0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(4)</sup>:**

Equilibrio di parte corrente (O)		<b>160.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	-		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>160.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni rappresentano quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio in approvazione, nel rispetto dei principi contabili generali di attendibilità, congruità e veridicità oltre che del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011.

In particolare per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà comunale 2020 è stato sostanzialmente confermato il dato 2019, considerato che la prossima legge di bilancio non dovrebbe prevedere ulteriori tagli.

Per quanto riguarda l'entrata da IMU e TASI trattandosi di imposte in autoliquidazione l'accertamento è effettuato per cassa sulla base del principio applicato concernente la contabilità finanziaria.

Nelle previsioni di bilancio, per quanto riguarda l'imposta municipale propria, si è tenuto conto della quota trattenuta dall'Agenzia delle Entrate e finalizzata all'alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

Con riferimento agli stanziamenti di uscita, la spesa corrente è stata calcolata tenendo conto dei seguenti fatti gestionali:

- personale in servizio e piano assunzionale previsto nel triennio
- interessi sui mutui in ammortamento e quota capitale annuale di rimborso prestiti
- contratti e convenzioni in essere
- spese per utenze e servizi di rete

- trasferimenti comunali
- in base alle risorse disponibili per il loro finanziamento, livello quantitativo e qualitativo dei servizi da rendere alla collettività, con particolare riferimento ai servizi di manutenzione del patrimonio comunale in genere, dei servizi alla persona e dei servizi assistenziali.

### **IMU - Imposta Municipale Propria**

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI): tale imposta è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alle fattispecie imponibili, in particolare per quanto riguarda l'imposizione sui terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali definizioni normative e dei rispettivi ristori di gettito che lo Stato dovrà assegnare come trasferimenti statali.

Vengono confermate le aliquote previste per il 2019.

### **TASI - Tributo per i servizi indivisibili**

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale sull'abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dall'applicazione dell'imposta.

La normativa sopra riportata ha avuto come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione è stato previsto un ristoro, descritto in precedenza, per gli enti con aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dall'art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015.

Vengono confermate le aliquote previste per il 2019.

### **Recupero evasione ICI, IMU, TASI**

Viene prevista l'entrata derivante dall'attività di accertamento e liquidazione, quantificata sulla base risorse umane a disposizione e dell'andamento storico di tale attività.

### **Addizionale comunale Irpef**

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono subire delle modificazioni annuali, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero e dell'andamento dell'acconto e del saldo degli ultimi anni.

Viene confermata l'aliquota dell'esercizio precedente con la soglia di esenzione a Euro 12.500,00.

### **Imposta di soggiorno**

Vengono confermate le aliquote dell'esercizio precedente.

### **Imposta pubblicità, diritto pubbliche affissioni, COSAP**

La misura dei tributi e del canone viene confermata come per l'anno precedente.

Le previsioni di entrata iscritte in bilancio tengono conto dell'andamento degli esercizi precedenti.

### **Entrate da permessi di costruire**

I proventi per permessi di costruire, previsti nel triennio sono destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

### **Accensione prestiti**

Il bilancio finanziario 2020-2022 non prevede l'accensione di nuovi mutui.

### **Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno fino ad oggi permesso di non dover ricorrere alle anticipazioni di tesoreria.

## **Fondo Crediti Dubbia Esigibilità' (FCDE)**

L'allegato n. 4.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La modifica al punto 3.3 dell'allegato 4.2 effettuata dal comma 882 dell'art. 1 della Legge 205/2017 prevede per gli anni 2020 - 2022 la seguente gradualità di accantonamento al FCDE: 95% nel 2020 e 100% dal 2021.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le tipologie di entrate in relazione alle quali si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a seguire il procedimento sotto riportato:

**1. Individuare** le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

Sono state individuate le entrate sulle quali conteggiare il FCDE 2020 e cioè: accertamenti TASI e IMU, COSAP, sanzioni per violazioni codice della strada ed ai Regolamenti comunali.

**2. Calcolare**, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi considerando, per gli anni 2013, e 2014 (esercizi senza contabilità armonizzata) gli incassi totali dell'anno (competenza + residui), mentre per gli anni 2015, 2016 e 2017 la somma degli incassi in competenza e degli incassi dell'esercizio successivo in conto residui dell'anno precedente.

**3. Determinare** l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia

esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per l'anno 2020 complessivamente il Fondo è previsto in euro 103.879,00

Per l'anno 2021 in euro 109.347,00

Per l'anno 2022 in euro 109.347,00

### **Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito accantonamento per liquidazione di trattamento di fine mandato del Sindaco, somma che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, vengono eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo.

### **Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto 2019**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto.

Di seguito il prospetto dimostrativo:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\***

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	6.743.850,45
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	2.186.489,35
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	9.542.841,30
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	9.573.899,34
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	48.405,08
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	20.552,81
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	47.805,07
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020</b>	<b>8.918.834,56</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	1.096.725,49
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	3.974.193,80
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 <sup>(1)</sup>	101.311,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>5.940.055,25</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 <sup>(4)</sup>	1.314.547,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	124.583,35
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	1.320.338,28
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>2.759.468,63</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	49.040,35
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>49.040,35</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>847.077,41</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>2.284.468,86</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(7)</sup>

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

(\*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(5) Indicare l'importo del fondo 2019 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo relativo al fondo 2019 stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2019 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

La parte accantonata del risultato di amministrazione presunto è così composta:

- L'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 di euro 1.314.547,00 è dato dalla somma del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel consuntivo 2018 di euro 711.047,00 e dalla quota di Euro 603.500,00 derivante dallo stanziamento (asestato) previsto nell'esercizio 2019.
- L'importo del Fondo contenzioso al 31.12.2019 di euro 124.583,35.
- L'importo "altri accantonamenti" di euro 1.320.338,28 risulta dalla somma dell'importo accantonato nel consuntivo 2018 pari a euro 1.331.452,28 (accantonamento salario accessorio alte professionalità e indennità di fine mandato sindaco) al netto del pagamento per indennità di fine mandato sindaco avvenuto nel 2019 di euro 14.237,00 e l'importo stanziato per l'anno 2019 euro 3.123,00 (indennità fine mandato).

La parte vincolata del risultato di amministrazione presunto di euro 49.040,35 è la quota vincolata del consuntivo dell'anno 2018 costituita da economie vincolate da codice della strada. La parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione presunto di euro 847.077,41 è la quota accantonata nel Consuntivo anno 2018 di euro 1.555.077,41 al netto della somma di 708.000,00 applicata nell'anno 2019.

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, viene ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della

parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Alla data di predisposizione del presente documento è prevista l'applicazione del FPV alla spesa corrente per euro 101.311,00.

### Limiti spesa per acquisti tipologie beni e servizi

Il D.L. 78/2010 ha imposto una serie di limiti ad alcune tipologie di spesa quantificati in una percentuale dell'analoga spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

Le spese per autovetture hanno ricevuto un doppio limite: dal D.L. 78/2010 e successivamente dal D.L. 95/2012 che porta il limite di spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011. Sono escluse dalla limitazione le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle utilizzate per i servizi istituzionale di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 elimina il limite prima previsto per la spesa sulla formazione per tutti gli enti locali.

Da precisare che il limite di spesa deve infine considerarsi complessivo e non puntuale per singola tipologia di spesa.

Di seguito i riferimenti alla tipologia di spesa, ai limiti ed alle previsioni del triennio:

Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Limite %le	Limite di spesa	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Studi e consulenze	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	26.135,06	20,00%	5.227,01	5.825,00	5825,00	5.825,00
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	2.401,23	50,00%	1.200,62	894,00	894,00	894,00
<b>Parziale</b>	<b>28.536,29</b>		<b>6.427,63</b>	-	-	-
	<b>Rendiconto 2011</b>	<b>Limite %le</b>	<b>Limite di spesa</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
Autovetture	4.392,91	30,00%	1.317,87	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>32.929,20</b>		<b>7.745,50</b>	<b>6.719,00</b>	<b>6.719,00</b>	<b>6.719,00</b>

I suddetti limiti, tranne quelli relativi alle spese per missioni e per autovetture, sono sospesi (DL 50/2017 art. 21-bis, c. 2) per quegli Enti che approvano il Bilancio entro il 31.12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente le regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio).

Sono sospesi (L 145/2018 art. 1, c. 905) anche i limiti di spesa relativi alle missioni ed alle autovetture per quegli Enti che approvano il bilancio preventivo entro il 31.12 dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

## **Interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Di seguito viene proposto il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Manutenzione straord. Beni patrimoniali: strade, piazze e marciapiedi	-	20.000,00	-
Contributo opere di culto	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Potenziamento rete di videosorveglianza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione sede municipale	-	-	230.000,00
Intervento scuole istruzione elementari	-	405.000,00	-
Interventi su scuola media	900.000,00	-	-
Costruzione pista ciclabile	-	-	270.000,00
Restituzione oneri di urbanizzazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>940.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>540.000,00</b>

## **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata e garanzie a terzi**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

In riferimento alle garanzie prestate a favore di terzi si segnala:

- deliberazione C.C. n. 41/2003 che concede garanzia fidejussoria a favore di Stilelibero srl per assunzione mutuo con il Credito Sportivo di Euro 1.394.412,00 (residuo debito al 31.12.2019 Euro 734.446,39);
- deliberazione C.C. n. 7/2004 che concede garanzia fidejussoria a favore di Stilelibero srl per assunzione mutuo con il Credito Sportivo di Euro 483.200,00 (residuo debito al 31.12.2019 Euro 254.504,83);
- deliberazione C.C. n. 12/2006 che concede garanzia fidejussoria a favore di Stilelibero srl per assunzione mutuo con il Credito Sportivo di Euro 370.000,00 (residuo debito al 31.12.2019 Euro 203.849,43);

La cifra annuale a titolo di ammortamento non è iscritta nel Bilancio di previsione ma rileva ai fini del calcolo del limite di indebitamento.

### **Elenco delle società e degli enti strumentali posseduti con l'indicazione della relativa quota percentuale**

I bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali, i rispettivi indirizzi internet e le quote di partecipazioni aggiornate sono singolarmente specificati nel DUP nonché riportati nella sezione del sito internet comunale dedicata alla trasparenza.

In ogni caso, alla data di predisposizione del presente documento, le partecipazioni del Comune di Preganziol sono le seguenti:

Società	Quota di partecipazione
Mom S.p.a.	0,73%
Asco Holding S.p.a.	1,53%
Veritas S.p.a.	0,000344%
Consiglio di bacino Priula	0,19%